



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 07/07/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME DAL SIG. SGRO' GIANLUCA C/COMUNE DI CURINGA. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE

L'anno **DUEMILAVENTISEI** , il giorno **7** (sette) del mese di **luglio** , alle **ore 13,10** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Dott.	Elia Carmelo	Sindaco –	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Vice sindaco	X	
PANZARELLA	Rag.	Laura	Assessore	X	
PERUGINI	Dott.ssa	Margherita	Assessore		X
GIAMPA'	Dott.	Arcangelo	Assessore	X	
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino .

Il Sindaco, Dott. Elia Carmelo Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Sig. *Sgrò Gianluca*, C.F. *SGRGLC77E28C352M*, residente in Curinga (CZ), alla via *dei Mandorli*, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore *Sgrò Azzurra*, C.F.: *SGRZZR19T57M208B*, come rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Aiello, con studio in Lamezia Terme, in via *del Progresso, 15*, ha notificato al comune di Curinga atto di citazione (prot. n.4417 del 20/05/2026), al fine di ottenere il riconoscimento del risarcimento dei danni fisici, biologici e morali subiti dalla minore *Sgrò Azzurra* in seguito ad un sinistro avvenuto in data 06/12/2025 in p.zza San Giovanni ad Acconia di Curinga in occasione di una manifestazione rientrante nel calendario degli eventi natalizi approvato con deliberazione di G.C. n.146/2025;

ATTESO CHE, esaminata la documentazione in atti, si ravvisa l'opportunità di costituirsi nel predetto giudizio, ritenendo sussistenti valide ragioni per confutare le motivazioni ex adverso avanzate e far valere in giudizio i propri interessi e le proprie ragioni;

CONSIDERATO che nella fattispecie occorre provvedere con urgenza, in ragione della necessità di costituirsi entro il termine indicato (28/07/2026) ;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, non esistendo nell'ambito della struttura organizzativa del comune l'ufficio dell'Avvocatura;

RITENUTO di conferire incarico legale all'avv. Natalino Pileggi del foro di Lamezia Terme, con studio in Curinga in via Dante Alighieri, n.25 in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto;

VISTI:

-l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

RITENUTO, quindi, necessario al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale, autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare e difendere nel procedimento giudiziale di cui trattasi, conferendo incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, all'Avv. Natalino Pileggi del foro di Lamezia Terme, con studio in Curinga in via Dante Alighieri, n.25, che, appositamente contattato per le vie brevi, stante l'urgenza, si è reso disponibile ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente nella vertenza in questione;

DATO ATTO, altresì, che il predetto legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

DATO ATTO che al fine di mantenere il controllo della spesa, il predetto legale si obbliga, allorquando gli impegni di spesa assunti dal Comune fossero divenuti insufficienti rispetto alle attività di assistenza e difesa richieste dall'iter processuale, ad informare tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa;

PRESO ATTO delle sentenze della Cassazione Civile Sezione V n°14.220 del 28/07/2004 e del

Consiglio di Stato Sezione IV n°3.988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VISTO l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

VISTI :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153 del 06/11/2014;

VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/07/2017 e s. m. i.;

VISTO il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza approvato, in via provvisoria con delibera di Giunta comunale n.17 del 29/01/2026 e, da ultimo, aggiornato con delibera di Giunta comunale n.68 del 28/04/2026;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di consiglio comunale n.12 del 05/03/2026 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale,

Di prendere atto dell'atto di citazione contro il Comune di Curinga, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 4417 del 20/05/2026 e di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella causa indicata in oggetto;

Di conferire, a tal fine, l'incarico della difesa dell'Ente per quanto esposto in narrativa, all'Avv. Natalino Pileggi del foro di Lamezia Terme, con studio legale a Curinga (cz), in via Dante Alighieri, 25;

Di prendere atto che il difensore così incaricato potrà assumere tutte le iniziative e promuovere tutte le azioni e le attività processuali necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

Di dare mandato al Sindaco, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera g dello Statuto comunale, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, di sottoscrivere la relativa procura speciale in favore del predetto legale, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo avvocato;

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa in favore del legale incaricato, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il predetto legale nel rispetto dello schema adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.n.67 del 10/05/2011, come successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della giunta Comunale n.4 del 09/07/2012;

Di trasmettere al legale di cui sopra copia della presente deliberazione;

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

Di rendere la presente deliberazione, in ragione della necessità di costituirsi in giudizio entro il termine indicato nell'atto di citazione (28/07/2026) , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

☒ **Giunta Comunale Del. n. 115 del 07/07/2026**

☐ Consiglio Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME DAL SIG. SGRO' GIANLUCA C/COMUNEDI CURINGA. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 07/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Sgromo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

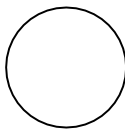
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 07/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Cosimo Forgione

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Elia Carmelo Pallaria

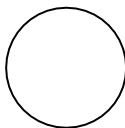
► Il Segretario Comunale

F. to : Dott. Carmelo Impusino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6496.

Data 13/07/2026



► Il Responsabile

F. to Dott. Carmelo Impusino

ATTESTAZIONE

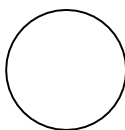
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 13/07/2026



► Il Responsabile

f.to Dott. Carmelo Impusino

E' copia conforme originale

CURINGA, 13/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Impusino